



Comune di Pesaro
Servizi alla Persona e alla Famiglia

**CONVENZIONE IN CO-PROGETTAZIONE
TRA COMUNE DI PESARO E “.....”
PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' DI ALLOGGI E/O STRUTTURE IN GRADO DI OFFRIRE SISTEMAZIONI
ALLOGGIATIVE TEMPORANEE DI EMERGENZA AD UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI**

Reg. n /

In data odierna,

PREMESSO CHE

Con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 26/07/2022 è stato approvato il piano delle azioni a contrasto al disagio abitativo per cittadini in carico al servizio sociale professionale in situazione di particolare fragilità socioeconomico abitativa.

con determina n. 1819 del 28/07/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per la Formazione di un elenco aperto di Enti del Terzo Settore, Enti Religiosi, Fondazioni ed altri Enti/Istituzioni con finalità solidaristiche, interessate a mettere nella disponibilità del Comune di Pesaro, alloggi e/o strutture con i quali attivare percorsi di co-progettazione al fine di reperire unità immobiliari per l’inserimento di nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo di un contesto alloggiativo procurato (co-abitazione solidale, condomini sociali, ect), con la messa in atto di azioni accompagnamento all’abitare e di mediazione sociale, da parte di un’equipe tecnico professionale comunale;

a seguito di pubblicazione dell’Avviso aperto in data 28/07/2022 è stato costituito l’Elenco dei soggetti attuatori sopra indicato, pubblicato in modo permanente sul sito web del Comune di Pesaro alla sezione “*Bandi Gare Contratti*” e alla Voce tematica “*Servizi Sociali – Inserimento in Elenchi aperti*”;

l’Ente Attuatore _____ è stato inserito nel suddetto Elenco quale soggetto qualificato che ha dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dall’Avviso stesso;

a seguito dell’avvio di tavoli di co-progettazione, con il soggetto attuatore in merito all’individuazione e all’abbinamento dei nuclei da inserire nell’alloggio messo nella disponibilità del Comune di Pesaro, valutata la capacità economica dei nuclei sulla base del progetto personalizzato dell’Assistente Sociale di riferimento, le parti intendono addivenire ad un accordo formale sulle modalità di utilizzo dei predetti alloggi;

TRA

- nella persona di che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Pesaro, rappresentato da, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, domiciliata, ai fini del presente atto presso il Comune di Pesaro – Piazza del Popolo, n. 1 - C.F. e P.Iva: 00272430414, di seguito “**Amministrazione**” ;

E

- L’ente..... nella persona di che agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante della stessa, con *Sede legale* in, Via, n. *Codice fiscale e P.I.* di seguito “**Ente Attuatore**”;

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Pesaro, e l'Ente Attuatore titolare/gestore dell'unità immobiliare per l'inserimento di nuclei familiari in carico al Servizio Sociale, in condizione di grave disagio abitativo.

I percorsi di accompagnamento, con il conseguente inserimento dei nuclei negli alloggi di cui alla presente convenzione, sono da configurarsi con i requisiti di cui all'alloggio procurato così come previsti dal vigente regolamento comunale al Capo VII del Regolamento per l'erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali.

Art. 2 Finalità

La finalità perseguita è offrire una forma di accoglienza abitativa temporanea ed immediata a carattere temporaneo a nuclei in situazione di particolare fragilità socioeconomica in presenza di un grave disagio abitativo valutato e attestato dal Servizio Sociale Professionale, preservandone la capacità di autonomia gestionale e prevedendone una quota di compartecipazione alle spese.

L'inserimento abitativo rappresenta quindi, il punto di partenza dei percorsi di integrazione sociale, che affiancandosi e combinandosi ad interventi di accompagnamento e supporto alla persona portati avanti da un'equipe professionale, ha lo scopo di:

- Rispondere a situazioni di povertà e marginalità sociale temporanea, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia economica/abitativa.
- Offrire una risposta concreta ai bisogni primari, condizione per conseguire uno stato di salute fisica e mentale e riappropriarsi della propria autonomia;
- Consentire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo;
- Consentire il riappropriarsi di un'organizzazione di vita (consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali, delle proprie risorse e capacità, acquisizione di nuove abilità);
- Conseguimento di una situazione di stabilità alloggiativa con conseguente "sgancio" dall'alloggio procurato temporaneo.

Art. 3 Destinatari delle unità abitative

Destinatari degli alloggi sono i nuclei familiari residenti nel comune di Pesaro, in carico al Servizio Sociale Professionale comunale, privi di una rete adeguata all'accoglienza, in situazione di grave disagio abitativo temporaneo emergenziale, e di particolare fragilità socio-economica determinante l'incapacità di reperire autonomamente una sistemazione abitativa a seguito di sfratto esecutivo, alienazione forzosa, o di altra situazione con caratteristiche di emergenza abitativa.

I nuclei familiari come sopra definiti saranno inseriti nelle unità immobiliari, appositamente individuate per ciascuno di essi, da parte del servizio sociale comunale.

I soggetti beneficiari dovranno utilizzare l'immobile esclusivamente per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico e avranno l'obbligo di restituire l'alloggio alla scadenza prevista, nelle medesime condizioni in cui versava al momento dell'assegnazione.

Art. 4 – Impegni dell'Ente Attuatore

L'Ente Attuatore mette a disposizione del Comune di Pesaro l'unità abitativa sita in..... via..... situata al piano della superficie di mq..... identificata al catasto al Foglio.....mappale.....sub.....come da planimetria catastale allegata e così composta:

- n..... camere matrimoniali,
- n. camere singole;
- n..... servizi igienici
- n.....cucina abitabile/angolo cottura;
- n.....zone giorno;

L'unità abitativa è dotata di elementi di arredo idonei a garantire la pronta utilizzabilità.

Sono a carico dell'Ente proprietario, la gestione degli alloggi con riferimento alle manutenzioni, alla gestione contabile ed eventualmente condominiale del pagamento dei canoni di ospitalità e delle utenze concordate con l'utente e l'Amministrazione, nonché le spese per eventuali polizze assicurative degli immobili oggetto del presente avviso.

Il soggetto attuatore dovrà informare tempestivamente l'Assistente Sociale referente del nucleo inserito, di ogni eventuale inadempimento contrattuale del nucleo ospitato al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

In particolare, nell'ottica di una proficua collaborazione il soggetto attuatore dovrà comunicare ai referenti comunali eventuali accadimenti riscontrati relativamente alle persone ospitate quali:

- morosità contrattuali da parte degli ospitati
- presenza di persone non autorizzate nelle stanze della struttura alloggiativa;
- situazioni di grave disturbo ad altri ospiti;

L'Ente Attuatore dichiara di avere conoscenza dell'Avviso pubblico citato in premessa che qui si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto pur se non materialmente allegato allo stesso e di accettarne le clausole e condizioni in esso previste.

Art. 5 Impegni dell'Amministrazione

Gli interventi in favore dei destinatari specificati al precedente art. 2, verranno attivati esclusivamente a seguito di valutazione professionale effettuata dai competenti servizi specialistici del Comune di Pesaro, responsabili della presa in carico, nell'ambito di un Progetto Personalizzato che definisce il percorso di progressiva autonomia della persona e del suo nucleo.

L'accesso ad un alloggio di emergenza abitativa è subordinato altresì alla sottoscrizione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo assistito di un Patto sull'abitare, in cui saranno stabiliti gli obblighi del beneficiario, l'eventuale utilizzo in coabitazione dell'alloggio di emergenza abitativa individuato, i tempi e le modalità di compartecipazione degli spazi e delle spese.

Per tutto il periodo di permanenza nell'alloggio, apposita equipe individuata dall'amministrazione comunale, sarà garante delle funzioni di accompagnamento, monitoraggio e supervisione delle dinamiche familiari e condominiali dei gruppi inseriti tra cui:

- verifiche sulla conduzione degli alloggi/strutture ricettive, dei tempi e delle modalità di compartecipazione degli spazi e delle spese.
- Supporto alla gestione della casa, al fine di assicurarsi che sia tenuta nella maniera più appropriata (pulizia e ordine);
- Supporto nel budgeting domestico- educazione alla gestione del budget familiare anche con riferimento al regolare pagamento alle spese relative all'uso degli alloggi procurati.
- Affiancamento delle famiglie nella ricerca di una situazione abitativa definitiva per l'uscita dall'alloggio "di sgancio" dall'alloggio procurato;
- Attività di socializzazione e buone relazioni di vicinato;
- Azioni di mediazione e di pronto intervento in caso di conflitti o altre problematiche condominiali che dovessero insorgere;
- Attivazione di forme possibili di sostegno al reddito della persona;

Art. 6 Risorse messe a disposizione – liquidazione delle somme

Il Comune di Pesaro si impegna alla copertura delle spese di gestione degli alloggi messi in disponibilità, attraverso la corresponsione di un contributo, in base alle disponibilità economica dei nuclei ospitati:

1. pari ad €...../mese a copertura totale delle spese a carico del Comune;
2. pari ad €...../mese corrispondente al % alle spese di gestione, su valutazione dell'Assistente Sociale e definita in sede di stesura del Patto sull'abitare;

Inoltre, saranno riconosciute le seguenti spese:

- rimborso spese per piccoli interventi di manutenzione ordinaria (preventivamente concordati con l'amministrazione comunale);
- altre somme risultanti dovute in relazione a spese debitamente documentate;
- somme dovute dall'utente per canoni di ospitalità ed utenze sulla base del Patto sull'abitare per le quali non si sia verificato il versamento previa indicazione e valutazione dell'Assistente Sociale;

Spetterà al soggetto attuatore informare tempestivamente anche a mezzo mail, il responsabile del procedimento U.O. Promozione Sociale di ogni eventuale inadempienza contrattuale del nucleo ospitato al fine dell'adozione dei provvedimenti successivi.

Le Risorse messe a disposizione costituiscono aggregazione di risorse pubbliche e private per la progettazione in comune di interventi diretti a soddisfare interessi di carattere generale finalizzati ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale, privi di scopi di lucro o profitto; come tali sono da considerarsi a mero titolo di rimborso compensativo degli oneri effettivamente sostenuti per la condivisione della progettualità comune.

Il trasferimento delle risorse verrà garantito dal Comune di Pesaro, secondo le voci di spesa indicate nel riparto dei costi condiviso in fase di co-progettazione, allegato alla presente convenzione. L'importo verrà erogato entro 30 giorni dalla ricezione delle relative note periodiche (in regime di esclusione dall'IVA ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460), corredate di documentazione riepilogativa delle spese di gestione per l'uso dell'alloggio procurato, e delle ulteriori spese documentate.

L'ente si impegna altresì alla costituzione di un Fondo di garanzia per il soddisfacimento delle pretese economiche in relazione ad eventuali morosità relativamente alla quota di compartecipazione prevista per l'utente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., l'Ente Attuatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del rapporto convenzionale e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente rapporto convenzionale, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Ente Attuatore si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, comma 7, della predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Con il rimborso di cui al presente articolo l'Ente Attuatore si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione per l'attività oggetto di convenzione, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al.....

L'ospitalità richiesta riveste carattere di temporaneità ed emergenziale, la permanenza dei nuclei identificati negli alloggi potrà avere la durata minima di un mese fino ad un massimo di 24 mesi.

Art. 8 - Responsabili

L'Ente Attuatore indica quale Responsabile di riferimento per la presente convenzione, il Sig. la Sig.ra

Il Comune indica quale Responsabile di presidio sulla presente convenzione la Responsabile U.O. "Promozione Sociale" e le singole Assistenti Sociali Responsabili del caso, quali Referenti dei Progetti Educativi Socio-Assistenziali individuali.

Art. 9 - Verifiche

Il Servizio Sociale Professionale attraverso le figure indicate al precedente articolo, verifica il regolare andamento dell'ospitalità presso le unità abitative, la correttezza delle azioni in capo all'Ente Attuatore utilizzando modalità di controllo ritenute adeguate e provvedendo a segnalare al Responsabile del Procedimento eventuali difformità o inadempienze.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione - clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o tramite Raccomandata A/R, all'Ente Attuatore nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel caso in cui le transazioni previste dal citato articolo 3, siano state eseguite senza avvalersi da Banche o Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni;
- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Ente Attuatore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- c) cancellazione dall'Elenco dei soggetti qualificati, ai sensi del paragrafo "Validità dell'iscrizione In Elenco - Cancellazione" dell'Avviso pubblico;

L'Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento, notificato all'Ente Attuatore.

Art. 11 – Riservatezza dei dati delle persone accolte

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza assumendo il ruolo attribuito dalla disciplina organizzativa stabilita dal Comune di Pesaro in analogia con quanto previsto nel caso di esternalizzazione di servizi e nel rispetto delle modalità di trattamento ivi previsto, anche con riferimento alla cancellazione dei dati, previa verifica della compatibilità di tale operazione rispetto agli obblighi che incombono direttamente l'Ente Attuatore in quanto Responsabile autorizzato all'accoglienza dei nuclei.

L'Ente Attuatore è comunque obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione anche in seguito all'uscita dell'ospite o successivamente alla scadenza della presente convenzione.

Art. 12 - Controversie

1. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Pesaro.

Art. 13 -Norme applicabili - rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti, al Codice Civile, alle Leggi di Contabilità generale dello Stato, alle norme in materia di igiene e sanità ed alle ulteriori normative in quanto applicabili.

Art. 14 - Spese contrattuali - registrazione - bollo

L'Ente Attuatore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali legali e fiscali dovute secondo le leggi e regolamenti in vigore.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lettera b della parte II° della tariffa allegata al Testo Unico sull'imposta di registro n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico del soggetto che ne chiede la registrazione.

TRATTAMENTO DATI:

Le parti danno atto che contestualmente alla sottoscrizione del presente atto hanno fornito reciprocamente ed in maniera esaustiva, l'informativa inerente il trattamento dei dati con riferimento a tutti gli elementi previsti e si impegnano ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di accettazione

Per l'Amministrazione Comunale
La Responsabile U.O. Promozione Sociale

Per L'Ente Attuatore
Il Rappresentante Legale
